


DOCUMENTO INFORMATICO E SOTTOSCRIZIONE

Elementi di informatica giuridica
SSPL I anno
Prof. Angela Busacca



SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

Firma digitale
D.P.R. 513/1997



FIRMA DIGITALE

- «Firma» quanto agli effetti
- «Sigillo» quanto all'uso
- «Firma non autografa»
 - tecnologia / grafia*
 - personalizzazione*
 - imputazione per titolarità dello strumento*

Dalla «paternità» alla «responsabilità» (Cons.Stato, 2005)



CAD -- ART.1 DEFINIZIONI:

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



REGOLAMENTO 910/2014 CD.E-IDAS

- 9) «firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica;
- 10) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
- 11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;
- 12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;



EFFETTI GIURIDICI DELLE FIRME ELETTRONICHE

1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.



REQUISITI DI UNA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.



APPOSIZIONE DELLA FIRMA

Paternità

Qualità

Sicurezza

Integrità

Immodificabilità



VALORE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

CAD – ART.20 – Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall' art.21_.

2. Abrogato.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell' art.71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell' art.71




DOCUMENTO INFORMATICO PRIVO DI FIRMA

ART.2712 c.c.

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime [c.p.c. 261]

(Articolo, così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 23, ora dall'art. 23-quater, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)



*Piena prova (art.2712)
oppure
Libero apprezzamento???*



VALORE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

CAD – Art.21 -- Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

1“il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, **soddisfa il requisito della forma scritta** e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' art.20 comma III_, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile . L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis. Salvo quanto previsto dall' art.25_, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se **fatte** con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13) del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma

DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

- Liberamente valutabile in giudizio
- Mancando il requisito di idoneità ad integrare la forma scritta, si applica l'art.20 c.1bis



DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, QUALIFICATA O DIGITALE

Art. 2702 c.c

Efficacia della scrittura privata.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (c.p.c. art.221 ss.), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta

- Efficacia ex art.2702

- Utilizzo del dispositivo riconducibile al titolare

- Ammessa la prova contraria

(«disconoscimento» sui generis!!)

Quale prova per il disconoscimento dell'utilizzo???



ART.1350 C.C.

ATTI CHE RICHIEDONO LA FORMA SCRITTA

n.1-12: firma elettronica qualificata
firma digitale

n.13: anche firma elettronica avanzata



La firma elettronica qualificata o la firma digitale sono sempre necessarie per :

gli atti riguardanti beni immobili
gli «atti pubblici informatici»



3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie



ATTO PUBBLICO INFORMATICO

- Vantaggi in termini di facilità di trasmissione e conservazione sostitutiva
- Necessità di organizzazione per la gestione dei documenti (in tutte le fasi, dalla formazione, alla firma, alla sottoscrizione)
- Immutati gli effetti giuridici
- Notaio firma sempre con firma digitale, le parti anche con semplice firma elettronica.
- Originale: atto pubblico informatico
- Copie: formato cartaceo/ formato digitale

